

Codice DB1406

D.D. 16 giugno 2010, n. 1582

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4365 per il mantenimento di un manufatto di copertura sul rio Pasano, in Chieri. Richiedente: Condominio Stella con sede in Chieri Via Bogino n. 1/3, c/o amministratore Sig. Massimiliano Stocco, Via Einaudi n. 3, Chieri.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare in sanatoria ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Condominio Stella – nella persona dell'amministratore Sig. Massimiliano Stocco-, al mantenimento delle opere in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di rilievo allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere esistenti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del manufatto, interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo che il caso richiederà;
3. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica;
4. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
5. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
8. alla presente autorizzazione seguirà l'atto di Concessione in base alla l.r. 12/2004 e regolamento d'attuazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore Vicario
Andrea Tealdi